

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di **ANDREA BONGI****Deducibile la quota non utilizzata del credito da bonus edilizi**

Il mancato utilizzo di un credito d'imposta relativo a bonus edilizi acquistati da terzi dalla società o generato dall'applicazione del c.d. "sconto in fattura", dà luogo a una sopravvenienza passiva deducibile ma non rilevante ai fini dell'Irap.

Il mancato utilizzo, in tutto o in parte, di un credito d'imposta relativo a bonus edilizi acquistati da terzi dalla società o generato a seguito dell'applicazione del c.d. "sconto in fattura", crea una sopravvenienza passiva deducibile dal reddito d'impresa ma non rilevante ai fini dell'Irap. E' questa, in estrema sintesi, la conclusione sull'annosa questione elaborata nel Principio Interpretativo n. 3/2024 della Fondazione ODCEC di Milano.

Nel caso in cui la società che ha effettuato i lavori sull'immobile non sostenga in proprio le spese per gli interventi agevolati per effetto del c.d. "**sconto in fattura**" da parte del fornitore o non proceda alla cessione a terzi della detrazione fiscale, si è in presenza di una vera e propria "**trasformazione**" dal punto di vista giuridico di tale detrazione in un **credito d'imposta**, con conseguenze sia di natura contabile che fiscale.

Trattandosi di un credito acquistato e non generato, la società cessionaria iscriverà il credito tributario sulla base del costo sostenuto in sede di acquisto o in misura pari al valore dello sconto in fattura applicato.

Secondo il gruppo di lavoro che ha elaborato il principio interpretativo, la società che ha acquistato un credito d'imposta relativo a bonus edilizi o che ha applicato lo sconto in fattura, ha rilevato contabilmente e fiscalmente tale credito sulla base del prezzo di acquisto o del valore dello sconto in fattura praticato. Tale credito d'imposta, avendo natura pluriennale variabile a seconda della tipologia sottostante (5, 4 o più anni), dovrà essere innanzitutto distinto in sede di bilancio in base alla quota scadente nei successivi 12 mesi e nella quota scadente oltre i suddetti 12 mesi.

Possibili **spread tra valore nominale del credito d'imposta utilizzabile in compensazione orizzontale e il costo di acquisto o dello sconto praticato**, dovranno essere contabilizzati come proventi o oneri di natura finanziaria sulla base anche delle precisazioni contenute nel documento OIC del 3.08.2021.

Qualora nell'arco pluriennale di fruizione la società non riuscisse a utilizzare, in tutto o in parte, la quota del credito spettante, si verificherebbe, sia dal punto di vista civilistico che fiscale, una **sopravvenienza passiva** come tale deducibile dal reddito d'impresa i sensi dell'art. 101, c. 4 del Tuir.

I componenti finanziari registrati in sede di acquisto del credito d'imposta e la possibile sopravvenienza passiva che potrebbe verificarsi nell'ipotesi di cui sopra non rilevano invece ai fini della determinazione del valore della produzione nettalrap.

La perdita di parte o dell'intero credito fiscale costituisce infatti un evento non ordinario della gestione d'impresa che, come tale, si legge nel principio interpretativo in commento, non è in grado di influenzare la base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Si tratta di un contributo interpretativo di grande interesse e attualità, viste le incerte e intricate sorti dei crediti relativi ai bonus edilizi presenti nei bilanci di molte aziende italiane.

Il contenuto del principio interpretativo in oggetto è di evidente importanza proprio a causa della situazione creata dagli ultimi interventi normativi in tema di cessione e utilizzo dei **crediti fiscali generati dai bonus edilizi**.